

C.S.N.

Centro Studi Network

Consulenti aziendali d'Italia

A cura Studio della Penna – Napoli

dott. Paolo Prezioso

www.studiodellapenna.it

fonte: Il sole 24 Ore, martedì 13 gennaio 2015

NORME E TRIBUTI

_ “Terreni, sei giorni per pagare l’IMU ”: La scadenza per il pagamento dell’IMU sui **terreni** che perdono l’esenzione è stata fissata al **26 gennaio** da un decreto legge confluito nella legge di Stabilità 2015. Le regole di contabilità impediscono di spostare ulteriormente il termine perché il gettito deve andare a copertura di somme già spese nel corso del 2014 per il bonus Irpef da 80 euro.

L’ipotesi su cui sta lavorando il Governo prevede di far pagare tutti i proprietari di terreni nei comuni classificati “non montani” dall’Istat, e di esentare solo i terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali nei Comuni etichettati come “parzialmente montani”. Nei comuni montani l’esenzione sarebbe totale.

Il primo decreto aveva previsto una classificazione basata sull’ “altitudine al centro” del Comune. Nei comuni fino a 280 metri, tutti i proprietari avrebbero dovuto pagare l’Imu; in quelli compresi tra 281 e 600 metri sarebbero stati esenti solo coltivatori diretti e imprenditori agricoli, sopra i 600 metri l’esenzione sarebbe stata totale.

Oltre alle polemiche, ad abbandonare i vecchi criteri è un decreto del Tar Lazio che ha concesso la sospensiva giudicando “irragionevoli” i parametri. La revisione dei parametri a cui sta lavorando il governo nasce per evitare il rischio di una concreta bocciatura da parte dei giudici amministrativi.

_ “F24 per risparmio e interessi”: A decorrere dal 1° gennaio 2015 non è più possibile, per i sostituti d'imposta effettuare **compensazioni** interne di ritenute e imposte sostitutive versate in eccesso.

L'art. 15 del Dlgs 445/2014 dispone che dal 1° gennaio 2015, le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi da CAF e dai professionisti abilitati sono compensate dai sostituti d'imposta esclusivamente utilizzando il modello F24, nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso, nei limiti delle ritenute d'acconto relative ai periodi d'imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione e senza il limite di compensazione di 700mila euro annuo.

La circolare 31/E dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che per le suddette compensazioni effettuate nei limiti delle ritenute relative al periodo d'imposta, in caso di importi superiori ai 15mila euro annui, non sussiste l'obbligo di apposizione del visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile.

Tale obbligo permane nel caso in cui l'eccedenza scaturente dalla dichiarazione sia riportata per compensare i pagamenti di importi, diversi dalle ritenute, dovuti nell'anno successivo.

_ “Sponsor, l'inerenza blocca il fisco”: Spese di pubblicità e sponsorizzazione sotto la lente del fisco. Durante i controlli, l'amministrazione finanziaria spesso contesta l'indeducibilità di tali costi. Uno dei principali punti a favore della difesa è rappresentata dalla prova dell'**inerenza** dell'esborso sostenuto rispetto all'attività svolta. (*vedere schema: La check list*)

_ “Fatture Pa, test senza imposta”: Il chiarimento contenuto nel comunicato stampa del ministero dell'Economia del 9 gennaio 2015 n.7 afferma che lo ***split payment*** non si applica alle operazioni fatturate entro il 31 dicembre 2014, comprese quelle in regime di esigibilità differita con incasso successivo al 1° gennaio 2015 mentre si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente a tale data.

L'IVA esposta nella fattura non è un credito del fornitore e deve essere versata all'erario unico beneficiario.

Le verifiche preventive telematiche devono essere effettuate sull'imponibile della fattura.

Le sentenze per pignoramento dei crediti presso terzi dovranno allinearsi, in presenza di Pa terzo pignorato, alla nuova norma e stabilire il pignoramento di somme solo nel limite del debito esigibile, cioè al netto dell'IVA.

I servizi di pulizie istituzionali alle Pa non rientrano nel *reverse charge* ma nello *split payment*.

N.B.-Ricordiamo che il 29 gennaio 2015 torna l'appuntamento annuale di TELEFISCO per approfondire tutte le tematiche fiscali introdotte dalle manovre per il 2015. Tutte le informazioni per aderire sono disponibili all'indirizzo www.ilsole24ore.com/telefisco.

Napoli 13.01.2015

Studio della Penna

dottori commercialisti

Napoli ROMA

www.studiodellapenna.it